



REGOLAMENTO VIAGGIO (condizioni generali di vendita)

1) **PREMESSA** - La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata, fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 ("Codice del Turismo"), dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23/4/1970, in quanto applicabile, nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

Nozione del pacchetto turistico - I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del viaggiatore, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.).

Definizioni - Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento a Motorizzonti come l'"Organizzatore", al partecipante al viaggio come il "Consumatore" ed alla eventuale Agenzia di Viaggi che vende il pacchetto turistico organizzato da Motorizzonti come il "Venditore".

2) **CAMPO DI APPLICAZIONE** - Il contratto si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/77 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/70 nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

3) **PRENOTAZIONI** - L'accettazione della domanda di prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conclusione del contratto solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzatore. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del Turismo e sue successive modificazioni in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4) **PAGAMENTI** - All'atto della prenotazione dovrà essere versata una Caparra Confirmatoria (chiamata Quota di Iscrizione ed indicata nella scheda di descrizione del pacchetto turistico), mentre il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso accordo. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopraindicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un'unica soluzione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne da parte dell'Organizzatore e/o del Venditore la risoluzione di diritto.

5) **MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO** - I prezzi indicati nella scheda di descrizione del pacchetto turistico possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di attaggio, di sbarco o d'imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di presentazione del programma di viaggio. Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del pacchetto turistico, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consumatore. A tali fine si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il Consumatore che riceve una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'Organizzatore o al Venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto ha conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. Le modifiche da parte del Consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al Consumatore da parte dell'Organizzatore delle maggiori spese sostenute.

6) **RECESSO DEL CONSUMATORE** - Il Consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso, il pacchetto turistico di cui il Consumatore decida di usufruire dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'Organizzatore o il Venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il Consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al Consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la caparra confirmatoria nonché a titolo di corrispettivo per il recesso le somme qui di seguito indicate: 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 20 a 3 giorni prima della partenza. Dopo tale termine la penale sarà pari all'intero valore del pacchetto turistico.

7) **SOSTITUZIONI** - Il Consumatore rinunciando può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto turistico da parte di persona diversa dal Consumatore rinunciario; c) il soggetto subentrato rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Nel caso la sostituzione venga richiesta nei 20 giorni precedenti la data di partenza verrà comunque applicato un costo forfettizzato in €100 per persona sostituita. L'Organizzatore si riserva il diritto di non accettare richiesta di sostituzione nei termini sopra indicati, qualora tale richiesta non sia accettabile per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore (che valuterà caso per caso in relazione agli operatori e ai vettori di ogni singolo pacchetto turistico). Il Consumatore rinunciario dovrà in ogni caso corrispondere la caparra confirmatoria. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo e degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

8) **ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO** - Il Consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente articolo 6) anche nel caso in cui, prima della partenza, l'Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del Consumatore, comunichi l'impossibilità di effettuare, le prestazioni oggetto del pacchetto turistico. L'Organizzatore può annullare il pacchetto turistico quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l'inizio dei servizi turistici indicato dall'Organizzatore. In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6, l'Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

9) **OBBLIGHI DEI CONSUMATORI** - I Consumatori dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario oggetto del pacchetto turistico, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. E' responsabilità dei Consumatori accertarsi che il veicolo (motociclo, autovettura, autocaravan o altro) con il quale partecipano al pacchetto turistico sia in perfetta efficienza e in buono stato di manutenzione, al fine di evitare rotture e guasti prevedibili prima della partenza. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative valide nei Paesi toccati dall'itinerario oggetto del pacchetto turistico. I Consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il

Consumatore comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari "desiderata" che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di fruizione del pacchetto turistico, sempre che ne risulti possibile l'attuazione da parte dell'Organizzatore.

10) **CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA** - La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei Paesi toccati dall'itinerario oggetto del pacchetto turistico cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

11) **RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE** - L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, a meno che provi che l'evento è derivato dal fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte dal Consumatore nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Nell'ottica e nella natura stessa di pacchetti di servizi turistici che prevedono la guida di un proprio veicolo, si sottolinea quanto segue: l'Organizzatore non è responsabile di eventuali perdite di servizi (pernottamenti, pasti, voli, passaggi nave, ecc.) dovute a guasto, rottura o incidente del veicolo del Consumatore, o negligenza dello stesso. I Consumatori che abbiano riscontrato guasti o rotture del proprio veicolo non riparabili in loco, possono proseguire il viaggio procurandosi un veicolo sostitutivo, con modalità e spese interamente a proprio carico. Se il Consumatore desidera terminare il viaggio in anticipo, eventuali spese supplementari di rientro o altro sono a suo carico. L'Organizzatore in caso di guasto, rottura o incidente del veicolo del Consumatore non è tenuto ad alcun rimborso, né a fornire un mezzo alternativo, né a provvedere alla riparazione del veicolo guasto, né ancora al trasporto e rimpatrio del veicolo, ma si impegna a fornire aiuto a tal fine per quanto gli è possibile e con i mezzi a disposizione sul posto, nello spirito di assistenza previsto nel programma di viaggio. L'Organizzatore non è responsabile di variazioni di percorso, dovute a impraticabilità delle strade (ed anche alla conseguente qualità del manto stradale), venutasi a creare per eventi non imputabili alla propria volontà. Il Consumatore solleva l'Organizzatore dalla responsabilità su eventuali danni arrecati a persone e cose con la guida dei veicoli propri utilizzati durante lo svolgimento del viaggio.

12) **LIMITI DEL RISARCIMENTO** - Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle Convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (ccv sul trasporto ferroviario); la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (ccv sulla responsabilità dell'Organizzatore di viaggi). In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 franchi oro Gerninal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n. 2 ccv. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

13) **OBBLIGO DI ASSISTENZA** - L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, ma non può essere ritenuto responsabile se malgrado l'assistenza fornita non viene raggiunta soddisfacente soluzione per il Consumatore. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

14) **RESPONSABILITA' DEI VETTORI** - I Vettori sono responsabili nei confronti del passeggero limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

15) **RECLAMI E DENUNCE** - Qualsiasi reclamo nel corso della fruizione del pacchetto turistico deve essere comunicato immediatamente all'Organizzatore, al Vettore o al fornitore di servizi interessato. Ciò rappresenta la condizione essenziale perché una pretesa di danni possa essere presa in considerazione. Le eventuali guide, accompagnatori o rappresentanti locali annotano i reclami ma non sono abilitati a riconoscere diritti di alcun tipo. Di conseguenza il Consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.

16) **SCIOPERI E AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE** - Scioperi e avverse condizioni atmosferiche costituiscono causa di forza maggiore e non sono pertanto imputabili né all'Organizzatore né al Vettore. Eventuali maggiori spese dovute a tali cause non saranno rimborsate.

17) **FONDO DI GARANZIA** - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi in caso di insolvenza o di fallimento dell'Organizzatore o del Venditore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 51 del Codice del Turismo.

18) **FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA** - Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale od amministrativa l'Organizzatore. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da ciascuna delle due parti in causa più uno che funge da Presidente, nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'Organizzatore. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale o amministrativa dell'Organizzatore deciderà ritualmente secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

19) **VALIDITA' DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE** - Le quote di partecipazione e dei servizi aggiuntivi del pacchetto turistico sono stabilite con riferimento ai costi dei servizi ed ai cambi valutari, con particolare riferimento, ove necessario, al cambio Euro/Dollaro USA ed alle tariffe e listini in vigore dai fornitori dei servizi. Le quote ed i prezzi possono quindi essere modificate in considerazione delle variazioni dei tassi di cambio e delle tariffe dei servizi.

ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI

A) **DISPOSIZIONI NORMATIVE** - I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. 17 a 23; art. 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) **CONDIZIONI DI CONTRATTO** - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1 comma; art. 4; art. 7; art. 9 1 comma; art. 10; art. 14; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va per altro intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

ORGANIZZAZIONE TECNICA: MOTORIZZONTI di Titotto Valter - Regione Chioda, 15 - Sciolze (TO) - Autorizzazione del 23/12/99 n. 1/99 rilasciata dal Comune di Sciolze. Direttore tecnico: Valter Titotto. Garanzia Assicurativa: Navale Assicurazioni S.p.A., Polizza n. 4116612 e RC n. 4116613